

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 16 luglio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE
N. 5 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 901-149805/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Carmagnola è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 9.583 *ha* a carattere pianeggiante (escludendo i comuni montani, è per estensione territoriale, il secondo comune della Provincia; il primo è Torino con 13.017 *ha*);
- popolazione: 24.845 ab. (al 1999);
- trend demografico: sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio (24.725 ab. al 1991);
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino, ed è capoluogo di *Sub-ambito*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal P.T.C., è *Centro locale di livello IV superiore*, sede di servizi interurbani a scala locale. E' *Centro turistico di interesse*

provinciale ed il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale come *Centro di tipo B, di notevole rilevanza*;

- agricoltura: il suo territorio è caratterizzato da suoli particolarmente fertili (3.026 ha di 1ª classe e 5.489 ha di 2ª classe). Significativa e rinomata la produzione orticola;
 - sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva e classificato come *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico*;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Cuneo-Savona, dall'Autostrada A6 Torino-Savona, dalla S.S. 20, dalla S.S. 393, dalla S.S. 661, dalla S.P. 129 di Carmagnola, dalla S.P. 134 di Pralormo, dalla S.P. 135 di Casanova e dalla S.P. 137 detta Strada Reale;
 - idrologia e assetto idrogeologico: è attraversato, lungo il confine con Carignano e Pralormo, dal Fiume Po, rispetto al quale, il relativo Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
 - aree di interesse ambientale: la porzione del suo territorio posta a ridosso del suddetto corso d'acqua, è interessata dal Piano d'Area e dal Progetto Territoriale Operativo del Po;
 - fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è **dotato di P.R.G.C.** approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 21-25536 del 28/09/1998;
- ha apportato a detto Piano **4 Varianti parziali**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- **ha adottato**, con deliberazione C.C. n. 50 del 30/04/2002, il **Progetto preliminare di Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente**, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77;
- con nota n. 12355 del 27/05/2002 (pervenuta in data 30/05/2002), ha trasmesso alla Provincia la sopracitata deliberazione del C.C. n. 50/2002 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 50/2002 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dalla " .. *necessità di dotare il territorio comunale di strutture ricettive adeguate alle effettive richieste della zona, favorendo lo sviluppo turistico.* ";

Rilevato che la variante prevede la modifica della destinazione d'uso del lotto occupato dall'Albergo Italia, i cui gestori hanno manifestato l'esigenza, condivisa dall'Amministrazione comunale, di rinnovare e di ampliare la citata struttura ricettiva. La sua destinazione d'uso, attualmente di tipo residenziale, viene convertita in una destinazione di tipo terziario/ricettivo.

L'incremento di superficie utile lorda di carattere terziario del PRG è pari a 1.477 mq;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata della deliberazione di approvazione definitiva;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 02/07/2002;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine alla necessità di dimostrare il rispetto dei limiti dimensionali imposti per le varianti parziali, anche con riferimento alle variazioni progressive venutesi a determinare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/04/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Carmagnola la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso